



**AGENZIA DELLE DOGANE  
E DEI MONOPOLI**



*Ministero della Giustizia*

# **ACCORDO QUADRO**

tra

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

e

**AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI**

**per l'affidamento di incarichi per l'analisi chimica di sostanze stupefacenti e psicotrope**

## INDICE

Premesse	pag. 3
art. 1 - Finalità	pag. 4
art. 2 - Operatività	pag. 5
art. 3 - Oneri e modalità di pagamento	pag. 6
art. 4 - Aggiornamento dei compensi	pag. 7
art. 5 - Sicurezza dei dati	pag. 7
art. 6 - Oneri fiscali	pag. 8
art. 7 - Convenzioni attive	pag. 8

**Il Ministero della Giustizia**, con sede in Roma, Via Arenula n. 70, nella persona del Presidente Eugenio Selvaggi, che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di Capo Dipartimento per gli Affari di Giustizia

e

**L' Agenzia delle Dogane e dei Monopoli**, con sede in Roma, Via Mario Carucci,71, nella persona del dr. Paolo Pantalone, Direttore della Direzione Centrale Amministrazione e Finanza, che interviene ed agisce nel presente atto giusta autorizzazione alla sottoscrizione di atti negoziali di rilevanza esterna di interesse nazionale conferitagli dal Direttore dell' Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con determinazione direttoriale n. 30834/RI del 07 novembre 2011;

#### **PREMESSO**

- che l' Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha, tra le proprie Unità Organiche, n. 15 Laboratori Chimici specializzati in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope;
- che l'art. 63, comma 2, del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo delle Agenzie Fiscali, sancisce, tra l'altro, che *"L'Agenzia delle Dogane gestisce con criteri imprenditoriali i laboratori doganali di analisi; può anche offrire sul mercato le relative prestazioni"* ;
- che il Ministero della Giustizia è consapevole che i Laboratori Chimici delle Dogane dispongono di strumentazioni e professionalità specialistiche, costituenti eccellenza nell'espletamento di attività di consulenza tecnica chimico-analitica;

- che alcuni Uffici requirenti già conferiscono al personale in servizio presso i Laboratori Chimici delle Dogane incarichi di consulenza tecnica, anche sulla base di accordi definiti su scala locale mediante apposite convenzioni;
- che l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nell'erogazione di servizi a favore di terzi, applica un Tariffario delle prestazioni analitico-professionali rese dai propri Laboratori Chimici;
- che le modalità ed i criteri per la liquidazione delle spese di giustizia sono oggetto di specifiche disposizioni di legge, che attribuiscono all'autorità giudiziaria ampia discrezionalità nella determinazione delle somme da corrispondere, entro i limiti fissati dalle norme di riferimento;
- che il Ministero della Giustizia e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli si danno reciprocamente atto dell'opportunità di addivenire ad una accordo quadro che fissi criteri operativi ed economici sottesi al conferimento di incarichi di perizia e di consulenza tecnica, in materia di analisi quali-quantitative su sostanze stupefacenti e psicotrope;

## CONVENGONO QUANTO SEGUE

### ART. 1 (Finalità)

1. Il presente Accordo definisce le linee guida per l'affidamento, da parte dell'Autorità Giudiziaria, all'Agenzia delle Dogane e dei

Monopoli, nella persona delle professionalità in servizio presso i Laboratori Chimici Doganali, di incarichi di perizia e di consulenza tecnica in materia di analisi quali-quantitative su reperti di sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui alla tabella I allegata al D.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990 e successive modifiche.

2. Gli Uffici Giudiziari e le articolazioni territoriali dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli possono concludere accordi aventi efficacia locale per regolamentare aspetti o modalità operative di dettaglio volti a disciplinare situazioni particolari e contingenti o che prevedano prestazioni in orario diverso da quello indicato al comma 1 del successivo articolo 2. In tal caso gli accordi potranno tener conto degli oneri previsti dal C.C.N.L. - Comparto Agenzie Fiscali - per l'erogazione dei servizi prestati oltre l'orario di lavoro richiamato all'art. 2 comma 1.

## ART. 2 (Operatività)

1. I Laboratori Chimici ricevono i reperti da sottoporre ad analisi, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08,00 alle ore 18,00.

2. Il Magistrato procedente affida l'incarico all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nominando perito/consulente il tecnico tra quelli indicati dal Laboratorio sulla base di un elenco previamente predisposto. Unitamente al reperto da analizzare potrà essere messa a disposizione del Laboratorio Chimico ogni altra documentazione ritenuta utile ai fini dell'indagine.

3. La relazione tecnica sarà trasmessa all'Ufficio giudiziario entro le ore 18,00 del giorno successivo a quello di ricezione del reperto, salvo che non venga concesso un termine più lungo per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del Magistrato la relazione potrà essere anticipata con altro idoneo strumento.

4. Qualora, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, la relazione di consulenza debba essere consegnata entro un termine inferiore a quello indicato al comma precedente, la prestazione sarà considerata urgente ai sensi del successivo art. 3.

5. Salvo diverse indicazioni dell'Autorità Giudiziaria, il perito/consulente tecnico incaricato garantisce la ripetibilità dell'accertamento analitico richiesto. In caso contrario, informa tempestivamente il Magistrato.

6. Unitamente agli esiti analitici, il perito/consulente tecnico incaricato fornisce una nota spese relativa all'attività svolta, che costituisce documento anticipatorio della fattura, secondo quanto previsto nel successivo articolo e dà contestuale comunicazione dei dettagli operativi per la definizione di ciascuna partita contabile connessa all'espletamento dell'incarico.

### **ART. 3 (Oneri e modalità di pagamento)**

1. Per le prestazioni ordinarie, per ciascun incarico e per ciascuna sostanza da analizzare, è dovuto il corrispettivo di Euro 100,00+IVA per la prima analisi quali-quantitativa e, in applicazione del criterio indicato all'art. 27 della tabella allegata al D.M. 30 maggio 2002, di Euro 50,00+IVA dalla seconda analisi in poi.

2. Per le prestazioni urgenti, di cui all'art. 2 comma 4, per ciascun incarico e per ciascuna sostanza da analizzare, è dovuto il corrispettivo di Euro 120,00+IVA per la prima analisi quali-quantitativa e, in applicazione del criterio indicato all'art. 27 della tabella allegata al D.M. 30 maggio 2002, di Euro 60,00+IVA dalla seconda analisi in poi.

3. Per le " *situazioni particolari* ", si rimanda a quanto già previsto nel precedente comma 2 dell'articolo 1.

4. L'Autorità Giudiziaria, al fine di consentire l'emissione della fattura, darà notizia all'Amministrazione doganale del provvedimento di liquidazione, che dovrà possibilmente essere emesso entro 30 giorni dal ricevimento della nota anticipatoria delle somme dovute di cui all'articolo 2, comma 6.

5. Il pagamento delle somme fatturate sarà effettuato mediante bonifico a favore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sul conto di regolamento aperto presso la Banca d'Italia - Cod. IBAN: IT 43N 010 0003 2300 0000 0000 618.

**ART. 4**  
**(Aggiornamento dei corrispettivi)**

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli manterrà inalterati gli importi indicati all'art. 3, commi 1 e 2, per la durata di due anni dalla sottoscrizione del presente accordo, decorsi i quali si potrà procedere alla revisione dei relativi termini economico-finanziari.

**ART. 5**  
**(Sicurezza dei dati)**

Tutti i dati, oggetto dell'attività di consulenza, sono riservati a termini

di legge e non possono essere utilizzati se non previa autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria.

**ART. 6  
(Oneri fiscali)**

Il presente Accordo è esente da bollo ai sensi dell'art.16 della Tabella di cui all'Allegato B del DPR n. 642/72 e successive modificazioni.

**ART. 7  
(Convenzioni attive)**


Le Convenzioni in corso possono continuare ad avere validità nei termini ivi convenuti, fino alla prima scadenza successiva alla data di sottoscrizione del presente Accordo Quadro.

-----  
*Il presente Accordo Quadro è composto da n. 7 (sette) articoli e viene redatto in duplice originale, uno per il Ministero della Giustizia e uno per l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.*


9 MAG 2013

Roma, .....

**AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI**  
*Il Direttore Centrale Amministrazione e Finanza*

Paolo Pantalone  


**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**  
*Il Capo Dipartimento per gli Affari di Giustizia*  
Eugenio Selvaggi





DOTT. TIBERI

P. 17.5.2013



# Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia  
Direzione Generale della Giustizia Penale  
Via Arenula, 70 - 00186 Roma - Tel. 06/68852360 - fax 0668852030  
Il Direttore Generale

Roma, 17 maggio 2013



24.05.17/05/2013.000373.0

Ai Signori Presidenti delle Corti di Appello

Ai Signori Procuratori Generali presso le Corti di Appello

Loro Sedi

p.c.,

All' Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Roma

Oggetto: Conferimento di incarichi di accertamenti chimico-tossicologici a tecnici dei laboratori dell' Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Il 9 maggio 2013 il Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia ha concluso con l' Agenzia delle Dogane e dei Monopoli un accordo-quadro - reperibile sul sito web del Ministero della Giustizia (percorso: Strumenti / Convenzioni, Accordi, Protocolli / Accordi) - con il quale sono state stabilite disposizioni di carattere generale applicabili nei casi in cui l' Autorità Giudiziaria intenda conferire incarichi di perizia o di consulenza tecnica per l' analisi di sostanze stupefacenti al personale specializzato dei Laboratori chimici della suddetta Agenzia. I Laboratori hanno sede a Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Genova, Livorno, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Savona, Torino, Trieste, Venezia e Verona e sono dotati di un sistema logistico che consente il celere trasferimento dei campioni da esaminare. Alcuni di essi già collaborano con talune Procure della Repubblica, anche sulla base di convenzioni stipulate in sede locale.

L' accordo-quadro, oltre ad uniformare gli importi da liquidare all' Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per questo genere di attività, si propone - ferma restando la discrezionalità dei magistrati procedenti nella scelta dei propri ausiliari - di fornire agli uffici giudiziari un ulteriore strumento per contenere il volume delle spese e assicurare, al contempo, che gli accertamenti chimico-tossicologici siano espletati con l' utilizzazione di elevate professionalità e strumentazioni di avanguardia.

Ai fini della determinazione degli onorari, sono state disciplinate due ipotesi: gli incarichi ordinari e gli incarichi urgenti.

A norma dell' art. 2 dell' accordo-quadro, rientrano tra gli incarichi ordinari i casi in cui la relazione debba essere consegnata dal tecnico incaricato entro le ore 18 del giorno successivo a quello di ricezione del reperto (comma 3 art. cit.); quest' ultimo, a sua volta, dovrà essere consegnato al perito/consulente dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 18 (comma 1). In tale

ipotesi il corrispettivo viene determinato nella misura di € 100 per la prima analisi quali-quantitativa e di € 50 per ogni analisi quali-quantitativa successiva (art. 3, comma 1). Gli importi stabiliti, pertanto, risultano inferiori a quelli previsti dall'art. 27 della tabella allegata al D.M. 30 maggio 2002, il quale fissa gli onorari minimi in € 48,03 per la prima analisi qualitativa e in € 67,66 per la prima analisi quantitativa, con l'effetto che l'importo per la prima analisi quali-quantitativa ammonta almeno a € 115,69.

Rientrano tra gli incarichi urgenti (art. 2, comma 4) i casi in cui l'Autorità procedente fissi per la consegna della relazione tecnica un termine inferiore a quello ordinario. In tale ipotesi il corrispettivo viene determinato nella misura di € 120 per la prima analisi quali-quantitativa e di € 60 per ogni analisi quali-quantitativa successiva (art. 3, comma 2).


L'art. 1, comma 2, dell'accordo-quadro stabilisce, inoltre, la possibilità di stipulare convenzioni in sede locale - circondariale o distrettuale - dirette a determinare ulteriori modalità operative per i casi di conferimento degli incarichi anche in orari diversi da quelli ordinari nonché di sabato e nei giorni festivi. In tali ipotesi, tuttavia, l'entità della liquidazione potrà risentire degli oneri aggiuntivi previsti dal C.C.N.L. - Comparto Agenzie Fiscali per l'erogazione di servizi oltre l'orario di lavoro. La convenienza economica di accordi locali, pertanto, andrà valutata caso per caso e potrà dipendere anche del numero di sequestri di sostanze stupefacenti che statisticamente vengono eseguiti nel singolo circondario o distretto e dal numero di incarichi che dovranno presumibilmente essere conferiti.

L'accordo-quadro naturalmente non pregiudica l'applicazione delle norme di portata generale che possono incidere a vario titolo sulla determinazione delle somme da liquidare (collegialità dell'incarico, particolare complessità delle operazioni, decurtazione per deposito oltre il termine, ecc.).

o o o o

Si pregano le SS.LL. di voler portare la presente nota a conoscenza degli Uffici giudiziari giudicanti e requirenti dei rispettivi distretti.

Il Capo del Dipartimento  
Eugenio Selvaggi



Il Direttore Generale  
Luigi Frunzio

